SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. **153.**

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *v)*, concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

2. La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 2.

Registro dei pescatori marittimi

1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

Registro delle imprese di pesca

1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 4.

Licenza di pesca

1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

Art. 5.

Equipaggio marittimo delle navi da pesca

1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«*3.* Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».

2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6.

Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

2. La commercializzazione di cui al comma 1 è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Art. 7.

Vigilanza sulla pesca

1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attività di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.

Art. 8.

Responsabilità civile

1. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 9.

Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e abrogative

1. Previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli esremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione di mercati):

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).* — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa».

«Art. 8 *(Principi e criteri direttivi).* — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione.

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

Ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *v)* della legge 7 marzo 2003, n. 38 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, reca: «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si rinvia alle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 149 del codice della navigazione:

«Art. 149 *(Abilitazione delle navi alla navigazione)*. — Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.

A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 318 del codice della navigazione:

«Art. 318 *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio)*. — 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.

2-*bis*. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».

Nota all'art. 7

— Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), recano rispettivamente:

Art. 1. - Oggetto e sfera di applicazione della legge;

Art. 9. - Registro dei pescatori marittimi;

Art. 10. - Iscrizione dei pescatori;

Art. 11. - Registro delle imprese di pesca;

Art. 12. - Permesso di pesca;

Art. 13. - Personale marittimo;

Art. 16. - Scoperta di banco di corallo;

Art. 17. - Disciplina della pesca sportiva;

Art. 18. - Pesca subacquea;

Art. 19. - Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza;

Art. 20. - Organi di polizia;

Art. 30. - Responsabilità civile;

Art. 33. - Disposizioni transitorie.

04G0186

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 aprile 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 249/Area II/EE.LL. del 4 maggio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Manzo.

Roma, 17 maggio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A06311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Bacoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bacoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bacoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bacoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 maggio 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona delegata con atto autenticato, da undici componenti del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 24616/Area II/EE.LL. del 10 maggio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bacoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 21 maggio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A06312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno), ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Corazziere;

Considerato che, in data 9 aprile 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Corazziere.

Il citato amministratore, in data 9 aprile 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040012548/Area II del 30 aprile 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Amendola.

Roma, 17 maggio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A06313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atto unico acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 aprile 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 319/E.L./Area II del 5 aprile 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Mauceri.

Roma, 17 maggio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A06314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Suelli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio Comunale di Suelli (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato e comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Suelli (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Di Gennaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Suelli (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 aprile 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 291/Area II del 23 aprile 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Suelli (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Di Gennaro.

Roma, 17 maggio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A06315

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2004.

Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, 9 dicembre 2002 e 23 luglio 2003, recanti, rispettivamente: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», «Disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed «Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive CE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 25 e 26;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del segretario generale 1º ottobre 2002 recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione;

Visto il decreto del segretario generale 18 novembre 2002 e successive modificazioni recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, con il quale il capo del Dipartimento per le risorse strumentali è stato designato come datore di lavoro unico per le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione del Dipartimento per la protezione civile, del Dipartimento della funzione pubblica, degli uffici dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visti gli articoli 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinquies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, che hanno previsto la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di provvedere alla amministrazione, organizzazione e coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, disciplinando, altresì, l'utilizzo in detta società di personale in servizio presso la Presidenza;

Visti gli obiettivi delineati, relativamente alla fase sperimentale, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2003, recante «Progetto pilota di esternalizzazione della organizzazione e gestione dei servizi generali di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che è stata avviata, con procedura ad evidenza pubblica, la selezione del socio privato di minoranza della costituenda società mista;

Considerato che il progetto ha complessi riflessi gestionali ed organizzativi di competenza dei Dipartimenti delle risorse umane e dell'organizzazione e delle risorse strumentali;

Ritenuto che per una efficace gestione del progetto occorre assicurare l'unitarietà delle decisioni operative dei Dipartimenti interessati;

Ritenuto, altresì, opportuno accorpare le attività e le funzioni attualmente svolte dai suddetti Dipartimenti in una unica struttura dipartimentale, assicurando, tramite il coordinamento nella gestione dei servizi generali, maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nella prima fase del progetto di esternalizzazione;

Ravvisata la necessità, in coerenza con gli obiettivi finali del progetto, di procedere alla istituzione, nell'ambito del Segretariato generale, del Dipartimento per le risorse umane e strumentali con compiti di acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali e di modificare, pertanto, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Dipartimento per le risorse umane e strumentali).* — 1. Il Dipartimento per le risorse umane e strumentali provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attività di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro e in materia di contratti pubblici. Assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nonché le relazioni sindacali.

2. Il Dipartimento per le risorse umane e strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica, all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrativo contabili. Il Dipartimento provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Coordina le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

4. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di diciassette servizi. Si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il Dipartimento per le risorse umane e strumentali»;

b) al comma 2, la lettera *c)* è soppressa;

c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».

2. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è abrogato.

Art. 3.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, le parole «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole «Dipartimento per le risorse umane» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».

Art. 4.

1. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 citato in premessa, le denominazioni: «Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione» e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento per le risorse umane e strumentali».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2004.

2. Con successivo decreto del segretario generale si provvederà a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane e strumentali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.

3. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione e del Dipartimento per le risorse strumentali citati nelle premesse del presente decreto resta comunque ferma sino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 2.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti 3 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 175

04A06366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Feliciano Rocio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Feliciano Rocio, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «magistri scientiarum nocis sermonisque pathologiae» conseguito negli Stati Uniti d'America, ai tini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Visto il D.D. in data 23 aprile 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 18 maggio 2004 ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 319 del 1994, e dell'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo il quale il riconoscimento del titolo di «Logopedista» conseguito in Paesi non appartenenti all'Unione europea può essere subordinato, ove ne ricorrano le condizioni, ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «magistri scientiarum Nocis Sermonisque pathologiae» conseguito nell'anno 1992 presso la «Universitatis Portoricensis» - Dipartimento di scienze mediche dell'Università di Portorico (U.S.A.) - dalla Sig.ra Feliciano Rocio nata a Portorico (Stati Uniti d'America) il giorno 10 agosto 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Feliciano Rocio è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. L'esercizio professionale in Italia, riconosciuto con il presente decreto, è consentito per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06254

DECRETO 7 giugno 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Ferriggi Ruth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ferriggi Ruth, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science (Honours) in comunication therapy Scrool» conseguito a Malta, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Visto il D.D. in data 23 aprile 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 18 maggio 2004 ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 319 del 1994, e dell'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo il quale il riconoscimento del titolo di «Logopedista» conseguito in Paesi non appartenenti all'Unione europea può essere subordinato, ove ne ricorrano le condizioni, ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Science (Honours) in Comunication Therapy Scroll» conseguito nell'anno 2002 presso la «University of Malta» di Malta - indirizzo della comunicazione, dalla sig.ra Ferriggi Ruth nata a Attard (Malta) il giorno 9 febbraio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Ferriggi Ruth è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. L'esercizio professionale in Italia, riconosciuto con il presente decreto, è consentito per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06266

DECRETO 7 giugno 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Rondina Alicia Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rondina Alicia Cristina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «fonoaudiologa» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Visto il D.D. in data 23 aprile 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 18 maggio 2004 ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 319 del 1994, e dell'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo il quale il riconoscimento del titolo di «Logopedista» conseguito in Paesi non appartenenti all'Unione europea può essere subordinato, ove ne ricorrano le condizioni, ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «fonoaudiologa» conseguito nell'anno 1988 presso la «Universidad de Buenos Aires» di Buenos Aires (Argentina) facultad de medicina, dalla sig.ra Rondina Alicia Cristina, nata a Ramos Mejia (Buenos Aires) (Argentina) il giorno 23 dicembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Rondina Alicia Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. L'esercizio professionale in Italia, riconosciuto con il presente decreto, è consentito per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06267

DECRETO 7 giugno 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Sandoval Castano Maria Alix di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandoval Castano Maria Alix, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnologo en terapia del lenguaje» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Visto il D.D. in data 23 aprile 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 18 maggio 2004 ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 319 del 1994, e dell'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo il quale il riconoscimento del titolo di «logopedista» conseguito in Paesi non appartenenti all'Unione europea può essere subordinato, ove ne ricorrano le condizioni, ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «tecnologo en terapia del lenguaje» conseguito nell'anno 1989 presso la «Fundacion educativa de estudios superiores FES» di Bogotà (Columbia) dalla sig.ra Sandoval Castano Maria Alix, nata a Neiva (Columbia) il giorno 23 marzo 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Sandoval Castano Maria Alix è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. L'esercizio professionale in Italia, riconosciuto con il presente decreto, è consentito per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06268

DECRETO 7 giugno 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Iacono Olga Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iacono Olga Alejandra, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Curso de Fonoaudiologia», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 aprile 2004;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Curso de Fonoaudiologia» rilasciato nell'anno 1987 presso la l'Universidad de Buenos Aires facultad de medicina» (Argentina) dalla sig.ra Iacono Olga Alejandra, nata ad Avellaneda (Buenos Aires) il giorno 21 luglio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico audiometrista.

2. La sig.ra Iacono Olga Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto la professione di tecnico audiometrista, come lavoratore dipendente o autonomo.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06269

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Cucco Vincenzo, residente in Roma, via Panama n. 74, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa Armetta», con sede in Roma costituita in data 6 novembre 1979, rogito notaio Rossetti Antonio, repertorio n. 244879 - B.U.S.C. n. 25479 - codice fiscale 0370632058, in sostituzione del sig. Grimaldi Sergio;

«Cooperativa facchinaggio e trasporto Laurentina», con sede in Roma costituita in data 4 gennaio 1973, rogito notaio Colalelli Gilberto, repertorio n. 13272 - B.U.S.C. n. 21396 - codice fiscale 01062850589, in sostituzione del sig. Fazzini Fabio.

Roma, 26 maggio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A06290

DECRETO 28 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori della società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore sopra nominato;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Forlingieri Sandro, residente in Roma, via delle Mimose n. 45, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa Gruppo Servizi Italia 96», con sede in Roma, costituita in data 28 dicembre 1996, rogito notaio D'Agostino Antonio, repertorio n. 237495 - B.U.S.C. n. 34897 - codice fiscale 05208181007, in sostituzione della sig.ra Del Duce Franca Maria;

«Cooperativa il Cardine», con sede in Roma, costituita in data 19 dicembre 1990, rogito notaio Galelli Domenico, repertorio n. 104413 - B.U.S.C. n. 32968 - codice fiscale 03997571009, in sostituzione del dott. Aquino Giuseppe;

«Cooperativa Il Tempio», con sede in Roma, costituita in data 29 maggio 1991, rogito notaio Galelli Domenico, repertorio n. 107446/5473 - B.U.S.C. n. 32715 - codice fiscale 04113581005, in sostituzione del sig. Piro Fabrizio;

«Cooperativa Difcoop», con sede in Roma costituita in data 21 ottobre 1991, rogito notaio Nola G. Vinceno, repertorio n. 44809 - B.U.S.C. n. 32724 - codice fiscale 04181881006, in sostituzione del sig. Abbruzzese Paolo.

Roma, 28 maggio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A06291

DECRETO 28 maggio 2004.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto direttoriale n. 5/2002 del 27 febbraio 2002, con il quale si è provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° marzo 2002 per la durata di un biennio e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore nell'incontro del 10 maggio 2004 e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;

Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti;

Considerati gli indicatori economici quali la percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo per il biennio 2003/2004 rispetto al tasso reale per il periodo 2002/2003, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto;

Considerata altresì l'esigenza di un contenimento del costo del lavoro che tenga conto dell'attuale momento che attraversa l'economia ed il mercato;

Ritenuto necessario assicurare, per quanto possibile, l'omogeneità delle tariffe applicate nella provincia di Padova con quelle già fissate nelle province viciniori;

Ritenuto opportuno limitare il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio al 31 dicembre 2005, in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 30/2003 e del decreto legislativo n. 276/2003;

Considerata la necessità di promuovere nel corso della vigenza delle nuove tariffe altri incontri con le organizzazioni sociali interessate, per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato;

Decreta:

L'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 2,5%, rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° giugno 2004 e fino al 31 dicembre 2005. Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 28 maggio 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

ALLEGATO

TARIFFE DI FACCHINAGGIO IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2004 AL 31 DICEMBRE 2005
DECRETO DIRETTORIALE N. 2/2004

LAVORI IN ECONOMIA:

- tariffa oraria ordinaria	€	14,09
- tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	€	21,13
- tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) magg.25%	€	17,61
- tariffa oraria nel giorno di sabato – maggiorazione 40%	€	19,73
- tariffa oraria lavoro festivo – maggiorazione 75%	€	24,66
- tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):		
temperatura fino a –11°	€	14,09
temperatura oltre –11°	€	19,73

LAVORI A COTTIMO: (operazioni di carico e scarico)

MERCI CHE NON OLTREPASSANO IL QUINTALE:			
- Imballate o insaccate fino a 50 Kg	al q.le	€	1,165
- Imballate o insaccate da 51 Kg a 100 Kg	al q.le	€	0,969
- Alla rinfusa	al q.le	€	1,216
- Insaccatura e legatura	al q.le	€	0,651
- Travasatura	al q.le	€	0,480
- Pesatura	al q.le	€	0,331
- Vuotatura	al q.le	€	0,177
- Farina di ossa di pesce	al q.le	€	1,213
- Tabacco in fusti	al q.le	€	2,534

VINO – OLIO – LIQUORI, ecc.

- In fusti fino a 5 quintali	al q.le	€	1,217
- In fusti da 5 quintali a 8 quintali	al q.le	€	1,855
- In serbatoi o cisterne con pompa a mano	al q.le	€	1,628
- In fiaschi sciolti	al q.le	€	2,322
- In damigiane	al q.le	€	1,611
- Pesatura fusti e damigiane	al q.le	€	0,505

COMBUSTIBILI SOLIDI:

- Carbone vegetale in sacchi	al q.le	€	1,534
- Insaccatura e legatura carbone vegetale	al q.le	€	1,251
- Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	al q.le	€	2,665
- Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	al q.le	€	0,805
- Legna da ardere comune (sbreghe)	al q.le	€	1,065
- Pesatura	al q.le	€	0,407
- Vuotatura	al q.le	€	0,312

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI:

- Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	al q.le	€	1,433
- Scarico	al q.le	€	1,200
- Scarico alla rinfusa	al q.le	€	2,004
- Scarico uva pigiata in cantina per castellata	al q.le	€	20,492
- Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	al q.le	€	0,575

MATERIALE EDILE:

- Calce in zolle	al q.le	€	3,320
- Calce cemento e gesso in sacchi	al q.le	€	0,851
- Eternit	al q.le	€	2,515
- Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	al q.le	€	1,213

LEGNA DA OPERA:

- Tavole e travetti	al q.le	€	1,611
- Travi e tronchi fino a 2 quintali	al q.le	€	2,004
- Travi e tronchi oltre 2 quintali	da convenirsi		
- Compensati, radica, ecc.	al q.le	€	1,222

PRODOTTI CHIMICI:

- Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 Kg	al q.le	€	1,610
- Pennelli, conc.chimici in sacchi – esclusa calciocianamide	al q.le	€	1,218
- Materie prime per fabbricazione materie plastiche	al q.le	€	1,195

MERCI VARIE:

- Canne, pali, piante vive in fasci	al q.le	€	2,835
- Carta in risme e carbone in pacchi	al q.le	€	1,611
- Carta da stampa in rotoli, in pacchi	al q.le	€	2,004
- Catrami in pani	al q.le	€	1,611
- Cuoio in balle	al q.le	€	2,396
- Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	al q.le	€	1,263
- Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	al q.le	€	1,667
- Fieno e paglia in balle pressate	al q.le	€	1,769
- Gomma alla rinfusa	al q.le	€	3,219
- Lamiere fino al quintale	al q.le	€	2,803
- Lamiere a verghe oltre il quintale	da convenirsi		
- Macchinari alla rinfusa	da convenirsi		
- Marmi in lastre fino al quintale	al q.le	€	2,494
- Marmi in lastre oltre il quintale	da convenirsi		
- Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	al q.le	€	1,611
- Pasta in sacchi	al q.le	€	1,124
- Pelli fresche e salate	al q.le	€	2,004
- Radiatori per riscaldamento	al q.le	€	1,769
- Rottami in ferro	al q.le	€	1,674
- Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	al q.le	€	2,646
- Stracci alla rinfusa	al q.le	€	3,219
- Vetro in casse oltre il quintale	al q.le	€	2,646
- Stoccafisso	al q.le	€	1,516
- Panettoni e prodotti similari	al q.le	€	2,527

LAVORI IN FRIGORIFERO:

- Scarico, carico: media temperatura da + 11° a – 11° al quintale	al q.le	€	2,223
bassa temperatura oltre – 11°	al q.le	€	3,022
- Pesatura	al q.le	€	0,707
- Massa interna	al q.le	€	1,849

ELETTRODOMESTICI:

- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas o combustibile	al pezzo	€	2,782
- Apparecchi radio	al pezzo	€	1,338
- Scaldabagni	al pezzo	€	1,604
- Computers	al pezzo	€	3,537

CAMBI DI CASA: (traslochi)

- Piano terra o rialzato	all'ora	€	17,884
- Primo piano	all'ora	€	18,936
- Secondo piano	all'ora	€	20,624
- Terzo piano	all'ora	€	21,240
- Quarto piano	all'ora	€	22,919
- Quinto piano	all'ora	€	24,227
- Sesto piano	all'ora	€	25,281
- Settimo piano	all'ora	€	26,774
- Dall'ottavo piano in su	da convenirsi		

FACCHINAGGIO DEL GRANO:

- Entrata magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,292
- Uscita magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,323
- Entrata magazzini a sacco	al q.le	€	0,289
- Uscita magazzini a sacco	al q.le	€	0,352

OPERAZIONE VARIE:

- Copertura e legatura carri ferroviari	cadauno	€	11,964
- Stivaggio e di stivaggio merci su veicoli, automezzi	al q.le	€	0,392
- Il percorso è compreso entro i 20 metri			
- Da 20 metri e 30 metri – maggiorazione in più	al q.le	€	0,402
- Oltre i 30 metri maggiorazione in più	da convenirsi		
- Per ogni gradino sia in salita che in discesa maggiorazione in più	al q.le	€	0,041

04A06281

DECRETO 31 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa servizi piscina Albenga - Piccola società cooperativa a r.l. Onlus», in Albenga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria;

Visto il parere di massima espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003;

Rilevata la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: «Cooperativa servizi piscina Albenga - Piccola società cooperativa a r.l. Onlus», via Amalfi n. 1, Albenga (Savona), B.U.S.C. n. 1206/297875, registro imprese n. 6391, partita I.V.A. n. 01291090098.

Savona, 31 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A06286

DECRETO 31 maggio 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e pereriferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Datameno - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Delle Betulle n. 26, costituita per rogito notaio dott.ssa Incoronata Coviello, in data 30 aprile 1998, repertorio n. 14935, codice fiscale n. 01317210761, B.U.S.C. n. 2765/283940;

2) «5 Maggio 90 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Atella (Potenza), Vico S. Felice n. 3, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone, in data 21 giugno 1990, repertorio n. 11190, codice fiscale n. 01053680763, B.U.S.C. n. 2338/248576.

Potenza, 31 maggio 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A06287

DECRETO 1° giugno 2004.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Pisa, in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto n. 99 del 23 maggio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota della C.G.I.L. - Camera del lavoro territoriale di Pisa del 26 maggio 2004, protocollo in arrivo n. 10033 del 27 maggio 2004, con la quale viene chiesto

di nominare rappresentante in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. la sig.ra Lina Palombini, a seguito delle dimissioni del sig. Giovanni Draicchio;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS., non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa attribuzione dei seggi a suo tempo attribuiti e che, pertanto, la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

La sig.ra Lina Palombini è nominata membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza della C.G.I.L. ed in sostituzione del signor Giovanni Draicchio.

Pisa, 1º giugno 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A06255

DECRETO 3 giugno 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale della categoria degli artigiani, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.D. n. 3/02 del 18 febbraio 2002, di nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota in data 14 maggio 2004 con la quale il sig. Renzo Giordan rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di componente della commissione di cui trattasi;

Vista la nota in data 26 maggio 2004 con la quale l'Unione provinciale artigiani di Padova comunica il nominativo del sig. Luciano Capuzzo nato a Conselve il 12 novembre 1949, per la sostituzione in seno alla commissione in argomento del dimissionario sig. Renzo Giordan, così;

Decreta:

1. Il sig. Luciano Capuzzo è nominato componente della commissione speciale della categoria degli artigiani ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in sostituzione del sig. Renzo Giordan, dimissionario.

2. Il sig. Luciano Capuzzo durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'organismo in parola previsto per il 17 febbraio 2006.

3. Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1, della legge n. 340/2000 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni; nei due casi il termine decorre dalle data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06288

DECRETO 3 giugno 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto il decreto direttoriale n. 5/47582 del 31 ottobre 2002, di ricostituzione della commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Padova (art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457);

Vista la nota in data 20 febbraio 2004 con la quale l'associazione «Impresa Verde Padova S.r.l.» ha comunicato che la sig.ra Marandino Stefania, componente supplente della commissione in questione, non è più alle dipendenze dell'associazione:

Vista la nota in data 18 aprile 2004 con la quale la sig.ra Marandino Stefania ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della commissione di cui trattasi;

Considerato che l'organizzazione datoriale interessata, sempre con nota del 20 febbraio 2004 ha comunicato la sostituzione nell'incarico della sig.ra Giuliana Piovan, nata a Padova il 13 febbraio 1961, così;

Decreta:

1. La sig.ra Giuliana Piovan è nominata componente supplente della commissione provinciale prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in sostituzione della sig.ra Stefania Marandino, dimissionaria.

2. La sig.ra Giuliana Piovan durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'organismo in parola prevista per il 30 ottobre 2004.

3. Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1, della legge n. 340/2000 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni; nei due casi il termine decorre dalle data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A06289

DECRETO 8 giugno 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo e terzo comma, del codice civile, che prevede che siano dall'autorità di vigilanza cancellate dal registro delle imprese le cooperative e gli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Esaminati gli atti d'ufficio e le visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

Le cinque sotto elencate cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Greco Antonio in data 21 febbraio 1977, repertorio n. 43082, codice fiscale n. 00304820087, REA n. 64323, R.I. n. IM055-2413, B.F.L. al 30 settembre 1998;

2) società cooperativa «Macplast a r.l.», con sede in Taggia, costituita per rogito notaio Vinciguerra Massimo in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 11811, codice fiscale n. 00976510081, REA n. 84093, R.I. n. IM055-5725, B.F.L. al 28 dicembre 1992;

3) società cooperativa «Sanitas a r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Panico Maria Rosa in data 8 maggio 1985, repertorio n. 4919, codice fiscale n. 00878550086, REA n. 77638, R.I. n. IM055-4513, B.F.L. al 31 dicembre 1992;

4) società cooperativa «Vivaio Valentina a r.l.», con sede in Sanremo, costituita per rogito notaio Donetti Gianni in data 2 novembre 1995, repertorio n. 15527, codice fiscale n. 01136820089, REA n. 94494, R.I. n. IM055-7746, B.F.L. al 30 aprile 1997;

5) società cooperativa «Etabeta a r.l.», con sede in Diano Marina, costituita per rogito notaio Trucco Bruno in data 25 novembre 1994, repertorio n. 41756, codice fiscale n. 01111970081, REA n. 93031, R.I. n. IM031-4485, B.F.L. al 28 aprile 1997.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere da chi ne ha interesse impugnato con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Imperia, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

04A06282

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Napitia 2000 - Piccola società cooperativa», in Pizzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e dell'art. 223-*septiesdecies*;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento del 6 maggio 2003, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato ex art. 2544 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; preso atto della nota n. 1565130/P del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e modificato dell'art. 223-*septiesdecies* del decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Napitia 2000 - Piccola società cooperativa», con sede in Pizzo (Vibo Valentia), via Zuppone Strani, 3 - traversa 6, costituita per rogito del notaio Enrico Siracusano in Pizzo, repertorio n. 2342 in data 21 aprile 1999, posizione B.U.S.C. n. 3314/304934, iscritta al n. 153444 del registro delle società presso la camera di commercio di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A06285

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 dicembre 2003.

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 16.629.951,61;

Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 è pari a € 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 15.000,00.

2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l'importo di € 1.500,00 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.

3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. Inoltre l'IPI è autorizzato a utilizzare, nel limite di € 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonché per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle attività di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente comma l'IPI è autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.

2. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalità di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di

danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonché misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo.

3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione provvede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività di cui al precedente comma 1, nonché di quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.

4. Il Ministro delle attività produttive trasmette annualmente alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati, in base all'attività di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operatività del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.

Art. 3.

1. Per la copertura della spesa complessiva pari € 16.629.951,61 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 24

04A06396

DECRETO 19 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ellemme Creazioni Soc. Coop. a r.l.», in Trebisacce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ellemme Creazioni Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita in data 29 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Placco Ludovico di Cassano Jonio (Cosenza), registro società n. 2278, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Giampiero Palopoli, nato a Rossano (Cosenza) il 17 ottobre 1948 con studio in Rossano (Cosenza), via Trieste n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06258

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. A. Mer. Società Agricola Meridionale», in Cassano Jonio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 con il quale la società cooperativa «S. A. Mer. Società Agricola Meridionale» con sede in Cassano Jonio, fraz. Sibari (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Vincenzo Benvenuto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Vincenzo Benvenuto comunicava la rinuncia dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guglielmo Converso, con studio in Rossano Calabro (Cosenza) via P. Mancini n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. A. Mer. Società Agricola Meridionale», con sede in Cassano Jonio fraz. Sibari (Cosenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 ottobre 2000, in sostituzione del rag. Vincenzo Benvenuto, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06256

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Bruzia Distribuzione», in Rende.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa «La Bruzia Distribuzione» con sede in Rende (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Margherita Corriere ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Margherita Corriere comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guglielmo Converso, con studio in Rossano Calabro (Cosenza) via P. Mancini n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Bruzia Distribuzione» con sede in Rende (Cosenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 gennaio 2001, in sostituzione dell'avv. Margherita Corriere, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06257

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Parco degli aranci», in Cassano allo Jonio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Parco degli Aranci», con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sergio De Marco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Sergio De Marco comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giampiero Palopoli, con studio in Rossano (Cosenza), via Trieste n. 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Parco degli Aranci», con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione del dott. Sergio De Marco, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06262

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola e di trasformazione dei prodotti», in Crosia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il D.D. 25 maggio 1998 con il quale la società cooperativa «Agricola e di trasformazione dei prodotti», con sede in Crosia (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Francesco Carrabetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1453083 dell'11 gennaio 2002 con la quale la divisione IV ha diffidato il commissario liquidatore alla presentazione delle relazioni semestrali, non pervenute;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guglielmo Converso, con studio in Rossano Calabro (Cosenza), via P. Mancini n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola e di trasformazione dei prodotti», con sede in Crosia (Cosenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente D.D. 25 maggio 1998, in sostituzione del rag. Francesco Carrabetta inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06263

DECRETO 31 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I tagliaboschi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Taglio di Po.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2004 con il quale la società cooperativa «I tagliaboschi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taglio di Po (Rovigo), (01127880290) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Daniela Granuzzo, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 16 aprile 2004 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo, piazza Merlin n. 24, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Daniela Granuzzo, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06264

DECRETO 31 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «BBR Trasporti - Piccola società cooperativa a r.l.», in Porto Viro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002 con il quale la società cooperativa «BBR Trasporti - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Porto Viro

(Rovigo), (codice fiscale 01087320295) posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gabriele Meloncelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 ed ivi residente in Corticella Fondachetto n. 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Meloncelli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06265

DECRETO 31 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi socio sanitari soc. coop. sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Adria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2002 con il quale la società cooperativa «Servizi socio sanitari soc. coop. sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», con sede in Adria (Rovigo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gabriele Meloncelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 ed ivi residente in Corticella Fondachetto n. 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Meloncelli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale n. 64 del 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06259

DECRETO 14 giugno 2004.

Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visti, in particolare il comma 1 dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ed il comma 2 il quale stabilisce che le entrate in questione siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative in questione, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 16.629.951,61;

Visto il proprio decreto del 22 dicembre 2003 con cui, sentite le Commissioni parlamentari competenti, detto importo di € 16.629.951,61 è stato destinato al miglioramento delle condizioni di accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione è stata attribuita all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), ente strumentale di questa amministrazione;

Visto il decreto del 22 dicembre 2003 con cui il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha impegnato a favore dell'IPI il suddetto importo di € 16.629.951,61 sul capitolo 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»;

Visto l'art. 2, comma 2, del proprio decreto in data 22 dicembre che prevede che con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, siano approvate, su proposta dell'IPI, le modalità di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonché misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo;

Vista la proposta formulata dall'IPI;

Decreta:

CAPO I

DEFINIZIONI, BENEFICIARI, RICHIEDENTI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) «Ministero» il Ministero delle attività produttive;

b) «IPI», l'Istituto per la Promozione Industriale;

c) «Fondo», il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo dei soggetti beneficiari, così come previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2003 ed istituito dall'IPI con propria contabilità separata;

d) «nucleo familiare», il nucleo familiare, composto dal soggetto beneficiario, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, così come definito dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

e) «ISEE», l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, così come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

f) «soggetti beneficiari», i cittadini appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo ISEE non superiore ad € 15.000,00 che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

g) «soggetti richiedenti», le banche e società finanziarie che hanno sottoscritto la formale accettazione del presente regolamento e hanno ricevuto dall'IPI le istruzioni necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore, secondo quanto previsto all'art. 2;

h) «credito al consumo», la concessione da parte dei soggetti richiedenti di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore), così come definito dall'art. 121, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) «erogazione», in caso di credito al consumo richiesto dal soggetto beneficiario direttamente ai soggetti richiedenti, l'accredito dell'importo nelle disponibilità del soggetto beneficiario stesso; in caso di credito al consumo richiesto dal soggetto beneficiario al soggetto richiedente tramite l'impresa venditrice, la consegna del bene di consumo durevole al soggetto beneficiario stesso da parte dell'impresa venditrice;

j) «TAEG» (tasso annuo effettivo globale), il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua, con due cifre decimali, del credito concesso, così come definito dall'art. 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;

k) «gestore», la banca individuata nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi, incaricata dall'IPI di provvedere, sulla base di apposita convenzione, alla gestione amministrativa e tecnica del Fondo, alla liquidazione delle perdite, alle procedure di recupero dei crediti per conto dell'IPI, all'attività di rendicontazione dell'operatività e alla

gestione finanziaria della liquidità del Fondo; il gestore non può, per tutta la durata della convenzione, presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le società finanziarie, controllate da banche, iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione di cui al presente provvedimento e ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalità tecniche necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore.

Art. 3.

Documentazione che i soggetti beneficiari devono allegare alla richiesta di credito al consumo presentata ai soggetti richiedenti.

1. I soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al consumo alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti, anche tramite l'impresa venditrice dei beni di consumo durevoli convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti:

a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*;

b) valida attestazione, rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dalle amministrazioni pubbliche alle quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE, riportante il contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;

c) dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli; tale dichiarazione non è dovuta nel caso di operazioni effettuate dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni di consumo durevoli.

Art. 4.

Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di credito al consumo che presentano i seguenti requisiti:

a) sono richieste dai soggetti richiedenti;

b) sono concesse a fronte dell'acquisto di beni di consumo durevoli;

c) sono regolate ad un TAEG non superiore al «TAEG credito al consumo», rilevato dalla Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino Statistico, Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari, Tav. 19, Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: nuove operazioni; pagina internet: www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione), relativo al mese precedente a quello di erogazione del credito al consumo;

d) prevedono un piano di rimborso a rate mensili; il numero delle rate non può essere inferiore a 12 né superiore a 48;

e) sono erogate, a pena di inefficacia della garanzia, entro quindici giorni dalla data di ammissione al Fondo di cui all'art. 8, comma 3.

2. Non sono ammissibili le richieste relative a:

a) crediti al consumo concessi precedentemente alla ammissione alla garanzia del Fondo;

b) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari che abbiano in essere un'operazione di credito al consumo garantita dal Fondo a favore di un loro componente;

c) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari per i quali risulti che ad un loro componente sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 5.

Natura e misura della garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa:

a) per un importo massimo garantito non superiore al 50% dell'operazione di credito al consumo erogata dai soggetti richiedenti e comunque non superiore a 1.500,00 euro;

b) nei limiti dell'importo massimo garantito di cui alla lettera precedente, in misura pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione — per capitale e interessi contrattuali e di mora — dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari calcolato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.

CAPO II

AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

Art. 6.

Modalità telematiche

1. L'ammissione delle operazioni di credito al consumo alla garanzia del Fondo, avviene con modalità esclusivamente telematiche, stabilite dall'IPI e comunicate ai soggetti richiedenti secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3.

2. Analogamente, fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III «Attivazione della garanzia del Fondo», ogni comunicazione tra i soggetti richiedenti e il gestore avviene esclusivamente con le medesime modalità telematiche.

Art. 7.

Richieste di ammissione al Fondo, erogazione del credito al consumo, estinzione anticipata

1. I soggetti richiedenti:

a) trasmettono al gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, previa verifica della completezza e della rispondenza formale al presente regolamento della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, presentata dai soggetti beneficiari;

b) comunicano al gestore entro sette giorni lavorativi dal suo verificarsi, a pena di sospensione della facoltà ad operare con il Fondo, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del credito al consumo.

Art. 8.

Ammissione delle richieste al Fondo

1. Il gestore, secondo il criterio cronologico, verifica per ogni richiesta di ammissione:

a) la completezza dei dati trasmessi;

b) il rispetto dell'importo massimo garantibile per soggetto beneficiario;

c) che non siano in essere garanzie concesse a soggetti beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;

d) che a nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il soggetto beneficiario sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1;

e) la sussistenza di disponibilità impegnabili sul Fondo.

2. Il gestore accantona per le operazioni ammesse, a valere sulle risorse disponibili del Fondo, una quota del credito al consumo garantito; l'ammontare di tale quota è periodicamente determinato, in relazione all'incidenza delle insolvenze e delle perdite sui crediti ammessi a garanzia, con provvedimento del Direttore Generale dell'IPI.

3. Il gestore comunica, in tempo reale, ai soggetti richiedenti l'ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo ovvero i motivi che ne hanno determinato la non ammissione, indicando altresì il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo al gestore della richiesta.

4. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al consumo.

Art. 9.

Disponibilità di risorse del Fondo e elenco soggetti richiedenti

1. La garanzia del Fondo è concessa dal gestore nei limiti delle risorse disponibili.

2. L'IPI provvede a pubblicare sulla sezione dedicata al Fondo del sito intemet www.ipi.it:

a) la situazione delle disponibilità del Fondo, evidenziando specificamente, se imminente, la data prevista di chiusura dei termini per esaurimento delle risorse;

b) l'elenco aggiornato dei soggetti richiedenti ai quali i soggetti beneficiari possono rivolgersi per accedere alla garanzia del Fondo.

3. In caso di esaurimento delle disponibilità impegnabili del Fondo l'IPI ne dà immediata comunicazione al Ministero, che provvede a pubblicare il relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito dell'ammortamento di crediti garantiti, l'IPI comunica al Ministero la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste. Il Ministero provvede a pubblicare il relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno venti giorni prima del termine iniziale.

Art. 10.

Controlli e verifiche

1. Ai fini dei controlli e verifiche effettuati dall'IPI, anche in base alla convenzione prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003, i soggetti richiedenti devono conservare per cinque anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3:

a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1;

b) la documentazione relativa al credito al consumo concesso, in particolare:

i) contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato e del tasso di mora;

ii) piano di ammortamento con le relative scadenze.

2. La garanzia del Fondo non è dovuta nel caso in cui vengano accertate, in sede di verifica e controllo, irregolarità nella documentazione in possesso dei soggetti richiedenti che questi ultimi avrebbero potuto rilevare tramite le verifiche previste all'art. 7, comma 1, lettera *a)*.

CAPO III

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO

Art. 11.

Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario

1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti devono inviargli l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro centottanta giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al gestore.

Art. 12.

Attivazione del Fondo

1. Trascorsi novanta giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.

2. La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro centottanta giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 11, comma 1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

a) dichiarazione del soggetto richiedente che attesti:

i) la data dell'inadempimento, come definita all'art. 11, comma 1;

ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;

iv) copia della documentazione di cui all'art. 3, comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato, del tasso di mora e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;

c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.

4. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, con i dati forniti dai soggetti richiedenti all'atto della richiesta di ammissione al Fondo e in caso non siano stati rispettati i termini previsti all'art. 12, commi 1 e 2.

5. Entro novanta giomi dal ricevimento della completa documentazione di cui all'art. 12, comma 3, il gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle richieste e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida ai soggetti richiedenti, nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, un importo pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione rilevato come previsto all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, sub. *iii)*.

6. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria della richiesta di attivazione del Fondo richiedesse ai soggetti richiedenti il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine di cui all'art. 12, comma 5, decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste di attivazione del Fondo sono respinte dal gestore qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti inerenti la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, non arrivino al gestore entro il termine di novanta giomi dalla data della richiesta del gestore stesso.

Art. 13.

Surrogazione legale

1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto dell'IPI e invia allo stesso, entro novanta giomi dalla conclusione delle procedure una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso.

CAPO IV

VERSAMENTI AL FONDO E APERTURA DEI TERMINI

Art. 14.

Versamenti al Fondo

1. I soggetti richiedenti devono versare al Fondo una commissione «una tantum» pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia che l'IPI è autorizzato ad utilizzare per remunerare il soggetto gestore del Fondo.

2. Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno, il gestore richiede ai soggetti richiedenti il pagamento della commissione relativa alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre.

3. Il mancato versamento delle commissioni di cui al comma precedente 22 entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta del gestore è motivo di inefficacia delle garanzie rilasciate nel trimestre di riferimento e di sospensione per il soggetto richiedente della facoltà ad operare con il Fondo.

Art. 15.

Apertura dei termini

La data di apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte delle soggetti richiedenti è comunicata dall'IPI a mezzo stampa, sul sito del Ministero www.minindustria.it e sul proprio sito www.ipi.it

Roma, 14 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

Il/la sottoscritto/a .... ,
nato/a .... prov. ......
il .... e residente in .... prov. ......,
via e n. civ. .... , tel. ....
e-mail .... codice fiscale .... ,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara

di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-*bis,* 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Data ....

Firma [1] ....

[1] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2

Il/la sottoscritto/a .... ,
nato/a .... prov. ......
il .... e residente in .... prov. ......,
via e n. civ. .... , tel. ....
e-mail .... codice fiscale .... ,
avendo richiesto alla banca/società finanziaria ....
un credito al consumo per un importo complessivo di €...............,.......
e per il quale la predetta banca/società finanziaria richiede, a sua volta, l'ammissione al Fondo di Garanzia per il credito al consumo istituito dall'IPI ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2003, si impegna ad utilizzare il credito che gli sarà concesso integralmente per l'acquisto di beni di consumo durevoli.

Data ....

Firma ....

04A06397

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004.

Estensione alla Moldova e ai Paesi caucasici dell'utilizzo dello stanziamento di 70 milioni di euro, già destinato al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la delibera adottata da questa Commissione nella riunione del 22 ottobre 2003 ed approvata dal CIPE nella seduta del 13 novembre dello stesso anno, con cui è stato destinato lo stanziamento di settanta milioni di euro, di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 1 del decreto 31 luglio 2003, al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia e in Ucraina da parte di imprese italiane;

Considerata l'opportunità di promuovere e sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in Moldova e nei Paesi caucasici, attraverso strumenti finanziari che favoriscano la realizzazione di investimenti diretti in quei Paesi;

Delibera:

A modifica di quanto previsto dalla delibera adottata da questa Commissione nella riunione del 22 ottobre 2003, approvata dal CIPE nella seduta del 13 novembre dello stesso anno, l'utilizzo dello stanziamento di 70 milioni di euro, già destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia ed Ucraina da parte di imprese italiane, viene esteso alla Moldova e ai Paesi caucasici (Armenia, Azerbaijan e Georgia).

Con apposito provvedimento, il Ministero delle attività produttive disciplinerà le modalità di tale estensione Paesi summenzionati.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06367

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004.

Linee di politica assicurativa della Sace verso l'Iran.

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il CIPE ha approvato il regolamento interno della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive;

Visto, inoltre, l'art. 33 dello stesso decreto legislativo concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, che prevede che la Commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive volte ad indicare delle priorità alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la delibera n. 21 del 28 marzo 2002 con la quale il CIPE ha fissato le linee di indirizzo sulla politica assicurativa dell'istituto per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) per il 2002;

Considerata l'opportunità di fornire alla SACE alcune linee di indirizzo per l'attività assicurativa che svolgerà nei confronti dell'Iran;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Al fine di sostenere l'attività delle imprese italiane in Iran, la SACE, in aggiunta alle operazioni di finanza strutturata e di investimento che presentino adeguati elementi di mitigazione del rischio Paese, può assicurare:

operazioni assistite da garanzia sovrana;

operazioni a breve termine assistite da lettera di credito irrevocabile, ovvero finanziate da linee di credito;

operazioni a medio termine di importo contenuto, assistite da garanzia bancaria, sulla base del merito di credito delle controparti bancarie;

operazioni con entità o soggetti pubblici con caratteristiche di impresa-corporale, valutati dalla SACE medesima di elevato standing.

Le tipologie delle operazioni menzionate sono assicurabili nei limiti del residuo esistente, alla data della presente delibera, sul plafond di un miliardo di euro di cui alla delibera n. 21 del 28 marzo 2002 citata in premessa e, annualmente, nei limiti dei rientri dal rischio previsti nell'anno stesso.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06368

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Sinergo soc. coop. a r.l. Centro studi, ricerche e servizi», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2001 con il quale il laboratorio Sinergo soc. coop. a r.1. Centro studi, ricerche e servizi, ubicato in Nizza Monferrato (Asti), Viale Umberto I, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Sinergo soc. coop. a r.1. Centro studi, ricerche e servizi, ubicato in Nizza Monferrato (Asti), Viale Umberto I, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 13
Acidità volatile	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 14
Acido sorbico	MIP MA 11 Em 2 Mod 1 2001
Alcalinità ceneri	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 10
Analisi sensoriale descrittiva: profilo sensoriale	ISO 13299:2003
Analisi sensoriale: test "A" non "A"	ISO 8588:1987
Analisi sensoriale: test a scale	ISO 4121:1987
Analisi sensoriale: test di classifica a ranghi	ISO 8587:1988
Analisi sensoriale: test di confronto a coppie	ISO 5495:1983
Analisi sensoriale: test duo/trio	ISO 10399:1991
Analisi sensoriale: test triangolare	ISO 4120:1983
Anidride solforosa	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 25
Ceneri	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 9
Cloruri (metodo nitropermanganometrico)	MIP MA 29 Em 2 Mod 2 2001
Etanolo / alcool distillazione	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 3
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
pH	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 24
Pressione CO2	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 37
Saccarosio glucosio fruttosio	MIP MA 02 Em 2 Mod 1 2001
Solfati (metodo qualitativo)	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 12
Solfati (metodo quantitativo)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
Densità	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 1
Estratto	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 4

Legenda: Reg CE=Regolamento CEE n° 2676/90 della Commissione del 17/09/1990; DM=Decreto Ministeriale; AOAC=Association of Official Analytical Chemists; MIP= Metodo di prova interno; ISO International Standards Organisation

04A06309

DECRETO 26 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Samer - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2004 con il quale il laboratorio «Samer - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari», ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Samer - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Bari», ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 luglio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L 272 3/10/90 All 25 Metodo rapido
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L 272 3/10/90 All 9
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/90 GU CEE L 272 3 ottobre 1990 All 3

04A06304

DECRETO 28 maggio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», autorizzato, con decreto 28 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale si autorizza il laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, con il quale si modifica l'elenco delle prove di analisi relativo al predetto laboratorio;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 maggio 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti» è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi fissi	MP02 - rev 6 2004
Acidita` totale	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all.13
Acidita` volatile	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all.14
Acido Sorbico	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all. 22
Alcoli terpenici	MP05 - rev 0 2000
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 25
Ceneri	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all. 11
Estratto ridotto	MP18 - rev 4 2004
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 4
Ferro	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 30
Massa volumica a 20°C e densità relativa 20° C	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all. 1
Metanolo	MP07 - rev 2 2003
Ocratossina A	MP01 - rev 2 2004
pH	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all .24
Piombo	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 35
Rame	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 31
Solfati	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 12
Sovrapressione	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 37
Titolo alcolometrico volumico complessivo	MP10 - rev 2 2003
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 3
Zinco	Reg CEE 2676/90 GU CEE n.272 03/10/90 all 34
Zuccheri	MP03 - rev 3 2003

Roma, 28 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06307

DECRETO 1º giugno 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 7 maggio 2004 dal laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, nella persona del responsabile dott. Giampiero Pili, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg..CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 13 punto 5.2
Acidita' volatile	Reg..CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 14
Alcalinita'delle ceneri	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 10
Ceneri	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 9
Estratto secco totale	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 4
Massa volumica a 20° C e densita' a 20°C	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 1 punto 5.2
pH	Reg..CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 24
Saccarosio	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 6 punto 2.0
Titolo alcolometrico volumico	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 all. 3 +Reg.CEE 128/04 23/01/2004 GUCE L19 27/01/2004 all.4 bis

04A06306

DECRETO 7 giugno 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Neotron Spa», autorizzato, con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, con il quale si autorizza il laboratorio «Neotron Spa», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fmi della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 maggio 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Neotron Spa»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Neotron Spa» è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 15
Acidità totale	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 13
Acidità volatile	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 14
anidride solforosa libera e totale	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 25
ceneri	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 9
cloruri	D.M. 12 marzo 1986 G.U.R.I.S.O. n° 161 14 luglio 1986 Metodo XVII
estratto secco totale e netto	NEOT-DIR/002/07(S110) rev 0 2003
solfati	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 12
Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 3
Zuccheri riducenti	Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 5

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06308

DECRETO 9 giugno 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Sinergo soc. coop. a r.l. Centro studi, ricerche e servizi», autorizzato, con decreto 13 giugno 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, con il quale si autorizza il laboratorio «Sinergo soc. coop. a r.l. Centro studi, ricerche e servizi», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 14 maggio 2004, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per le prove di analisi elencate nella succitata nota, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Sinergo soc. coop. a r.l. Centro studi, ricerche e servizi»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Sinergo soc. coop. a r.l. Centro studi ricerche e servizi» è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 13
Acidità volatile	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 14
Acido sorbico	MIP MA 11 Em 2 Mod 1 2001
Alcalinità ceneri	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 10
Analisi sensoriale descrittiva: profilo sensoriale	ISO 13299:2003
Analisi sensoriale: test "A" non "A"	ISO 8588:1987
Analisi sensoriale: test a scale	ISO 4121:1987
Analisi sensoriale: test di classifica a ranghi	ISO 8587:1988
Analisi sensoriale: test di confronto a coppie	ISO 5495:1983
Analisi sensoriale: test duo/trio	ISO 10399:1991
Analisi sensoriale: test triangolare	ISO 4120:1983
Anidride solforosa	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 25
Ceneri	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 9
Cloruri (metodo nitropermanganometrico)	MIP MA 29 Em 2 Mod 2 2001
Etanolo / alcool distillazione	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 3
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
pH	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 24
Pressione CO2	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 37
Saccarosio glucosio fruttosio	MIP MA 02 Em 2 Mod 1 2001
Solfati (metodo qualitativo)	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 12
Solfati (metodo quantitativo)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
Densità	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 1
Estratto	Reg CE 2676 17/09/1990 Met 4

Roma, 9 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

04A06305

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 21 maggio 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico siti in Verona, Vicenza, Rovigo e Padova.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli degli uffici del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A06277

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici delle entrate di Padova 2, Verona 2, Treviso, Soave, Montebelluna e Portogruaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 21 maggio 2004 il mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate aventi sede nelle città di Padova 2, Verona 2, Treviso, Soave, Montebelluna e Portogruaro.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 21 maggio 2004 gli sportelli degli uffici di Padova 2, Verona 2, Treviso, Soave, Montebelluna e Portogruaro dell'Agenzia delle entrate sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 giugno 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A06280

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Savona nel giorno 19 maggio 2004 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Savona con nota n. 27821 del 20 maggio 2004 ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno l9 maggio 2004 dalle ore 12 alle ore 13 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2480 del 7 giugno 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 giugno 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A06278

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, Genova 3 e La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, Genova 3 e La Spezia nella giornata del 21 maggio 2004.

Motivazioni.

Gli uffici locali di:

Genova 1 con nota n. 55849 del 21 maggio 2004;

Genova 3 con nota n. 19106 del 21 maggio 2004;

La Spezia con nota n. 15970 del 7 giugno 2004,

hanno comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 21 maggio 2004 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2480 del 7 giugno 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 giugno 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A06279

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2004.

Accertamento del periodo di totale chiusura e di parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze, prot. 5822 in data 1° giugno 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che dal giorno 10 al giorno 12 maggio l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico e dal giorno 13 al giorno 15 è stato riattivato il servizio accettazione formalità e il servizio ispezioni meccanizzate — essendo stato causato dal programmato trasloco del servizio di pubblicità immobiliare da via Laura a via dell'Agnolo — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio dei Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 7 giugno 2004 con protocollo n. 291 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di totale chiusura nei giorni dal 10 al 12 e il periodo di parziale funzionamento dal 13 al 15 maggio 2004 del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Firenze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 giugno 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A06555

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 8 giugno 2004.

Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore tessile e abbigliamento.

1. *Materiale riciclato.*

Definizione di materiale riciclato.

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

In deroga a quanto sopra, l'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, stabilisce che pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post-consumo, i materiali tessili costituiti ai cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.

Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:

fibre tessili rigenerate naturali (lana, cotone, seta, lino, canapa, cashmere, etc.);

fibre tessili rigenerate artificiali (viscosa, acetato, etc.);

fibre tessili rigenerate sintetiche (poliestere, nylon, acrilico, etc.);

filati per tessitura realizzati con fibre tessili rigenerate;

filati per maglieria realizzati con fibre tessili rigenerate;

tessuti per abbigliamento realizzati con fibre tessili rigenerate;

altri tessuti per impieghi tecnici e industriali realizzati con fibre tessili rigenerate (geotessili, tessuti per arredamento, calzature, usi agricoli, etc.);

tessuti non tessuti realizzati con fibre tessili rigenerate;

ovatte, feltri e strutture non tessili propriamente dette, ma costituite da fibre tessili.

Altri semilavorati tessili per impieghi industriali realizzati con fibre tessili rigenerate.

Limite in peso imposto dalla tecnologia.

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, molto variegati in funzione delle prestazioni legate all'utilizzo dei materiali stessi; tali limiti possono arrivare anche fino al 100% in talune circostanze.

Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo:

fibre tessili: si assume un limite pari al 100% del peso del materiale riciclato;

filati, tessuti e altri materiali tessili: il limite tecnologico si evince dalla documentazione a corredo della richiesta di iscrizione del materiale riciclato.

Occorre precisare che in ogni caso il limite tecnologico è da intendersi come soglia massima di rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, che può essere presente in ciascun materiale riciclato.

L'entità effettiva di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato *A* e nella perizia a corredo della domanda.

Percentuale minima di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, contenuta nel materiale riciclato.

La presenza di rifiuti e/o di materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, contenuti nei materiali riciclati afferenti il settore tessile abbigliamento non può essere inferiore al 40% in peso sul totale del materiale riciclato stesso, di cui è richiesta l'iscrizione al repertorio del riciclaggio.

2. *Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di prodotti.*

Definizione di manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato.

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato.

La prevalenza in peso dei materiali riciclati è riferita al materiale stesso e non ai rifiuti e altri materiali di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, in esso contenuti.

Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

Sono di seguito elencate — in maniera non esaustiva — le categorie di prodotti per il settore tessile e abbigliamento, che potranno essere integrate successivamente.

Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:

a) abbigliamento esterno (categoria di prodotto):

esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:

abiti completi;
cappelli e copricapi in genere;
cappotti;
felpe;
fodere;
giacche;
gilet;
giubbe/giubbotti/giacconi;
gonne;
maglie/maglioni;
mantelli;
pantaloni;
scialli;
sciarpe;
tute;
etc.

b) effetti letterecci:

coperte;
plaids;
copriletti;
etc.

c) prodotti tessili per la pulizia:

panni;
strofinacci;
altri prodotti tessili per la pulizia;
etc.

d) pavimentazioni e rivestimenti tessili:

pavimentazioni tessili;
rivestimenti tessili;
etc.

e) strutture tessili isolanti:

pannellature;
imbottiture;
etc.

3. *Metodologia di calcolo.*

Nello specifico settore, non essendo possibile a causa della disomogenità dei prodotti contenuti nelle categorie individuate, definire un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, per ciascuna categoria fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.

4. *Obbligo.*

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio.

L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:

medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi (es: diversa composizione fibrosa o ciclo produttivo cardato in luogo di ciclo pettinato);

prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi realizzati con materiali vergini.

5. *Congruità del prezzo.*

La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati iscrivibili al repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.

6. *Iscrizione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nel repertorio del riciclaggio.*

Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:

allegato *A*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare;

relazione tecnica:

la domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;

perizia giurata:

la perizia giurata deve documentaretla percentuale di rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato.

Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno in termini di contenuto di rifiuti e/o materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 8 maggio 2003.

Altre informazioni utili:

i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio riciclato.

Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato.

Allegato *A*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare.

Relazione tecnica di progetto, contenente:

a) una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali;

f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;

h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Su richiesta della commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini.

Altre informazioni utili:

i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.).

Invio della domanda.

La domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.

Roma, 8 giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

SCHEMA PER MATERIALI RICICLATI
SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica D.M. 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 ROMA.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Società/Ditta .... con sede legale in .... c.a.p. .... prov. .... via/piazza .... cod. fisc. o partita i.v.a. .... iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di .... (eventuale),

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del materiale (eventuale) .... ;

2. Natura del materiale .... ;

3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....%;

4. Materiali tessili di cui alla deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lettera *b)* del succitato decreto, con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso da .... a ....%;

5. Capacità produttiva annua .... kg /mt ...... /n. pezzi ......;

6. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig .... tel. .... e-mail .... @ .... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....nella persona del sig. .... tel. .... e-mail: ....@.............

Il tecnico ....

Il legale rappresentante ....

Data ....

ALLEGATO *A*

SCHEMA PER MANUFATTI E BENI
OTTENUTI CON MATERIALI RICICLATI
SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione Tecnica D.M. 9 ottobre 2003
via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 ROMA.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Società/Ditta .... , con sede legale in .... c.a.p. .... prov. ...... via/piazza .... cod. fisc. o partita i.v.a. ....

richiede l'iscrizione al repertorio del riciclaggio del

MANUFATTO O BENE OTTENUTO
IN MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale) . . . . . .;

2. Codice repertorio del riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

Codice repertorio del riciclaggio	%
....	....
....	....
....	....
....	....

3. Capacità produttiva annua kg .... /mt. .... /n. pezzi ......;

4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. .... tel. .... e-mail ....@............. indichiamo quale associazione di categoria di riferimento .... nella persona del sig. .... tel. .... e-mail ....@.........

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

a) una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali;

f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

g) dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della circolare;

h) le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ....

Il legale rappresentante ....

Data ....

04A06370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 giugno 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Lalloni, console onorario della Repubblica del Benin in Roma.

04A06365

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cernevit»

Estratto decreto n. 225 del 3 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CERNEVIT anche nelle forme e confezioni: «polvere per soluzione iniettabile 10 flaconi; per soluzione iniettabile» 1 flacone + dispositivo bioset» e «polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi + dispositivo bioset, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral SA, con sede legale e domicilio fiscale in B.P. 56 - 78311 Maurepas Cedex, 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «Polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi - A.I.C. n. 027959028 (in base 10) 0UP7RN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec Parenteral SA stabilimento sito in Montargis - Francia, Zi D'Amilly (produzione e controllo); Pierre Fabre medicament production stabilimento sito in Idron - Francia, Avenue De Bearn Idron (confezionamento).

Composizione: ogni flacone di polvere contiene:

Principio attivo: retinolo palmitato soluzione concentrata (corrispondenti a 3500 U.l. di vitamina *a)* 2,06 mg; colecalciferolo (corrispondenti a 220 U.I. di Vitamina *D)* 0,0055 mg; D,L - alfatocoferolo (corrispondenti a 11,20 U.I. di vitamina *E)* 10,2 mg; Acido ascorbico (Vitamina *C)* 125 mg; Cocarbossilasi tetraidrato (corrispondenti a 3,51 mg di Vitamina B1) 5,8 mg; Riboflavina diidrata fosfato sodico (corrispondenti a 4,14 mg di Vitamina B2) 5,67 mg; Piridossina cloridrato (corrispondenti a 4, 53 mg di Vitamina 66) 5,5 mg; Cianocobalamina (Vitamina B12) 0,006 mg; Acido folico 0,414 mg; Dexpantenolo (corrispondenti a 17,25 mg di acido pantotenico) 16,15 mg; Biotina 0,069 mg; Nicotinammide (Vitamina PP) 46 mg

Eccipienti: Glicocolla (glicina) 250 mg; Acido glicocolico 140 mg; Lecitina di soia 112,5 mg; Sodio idrossido 40,05 mg; Acido cloridrico 1,25 mg.

Confezione: «Polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone + dispositivo Bio Set - A.I.C. n. 027959030 (in base 10) 0UP7RQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec Parenteral SA stabilimento sito in Montargls - Francia, Zidamilly (produzione e controllo); Pierre Fabre Medicament production stabilimento sito in Idron - Francia, Avenue De Bearn idron (confezionamento).

Composizione: ogni flacone di polvere contiene:

Principio attivo: retinolo palmitato soluzione concentrata (corrispondenti a 3500 U.l. di Vitamina *a)* 2,06 mg; colecalciferolo (corrispondenti a 220 U.I. di Vitamina D) 0,0055 mg; D,L - alfatocoferolo (corrispondenti a 11,20 U.I. di Vitamina *e)* 10,2 mg; Acido ascorbico (Vitamina *c)* 125 mg; Cocarbossilasi tetraidrato (corrispondenti a 3,51 mg di Vitamina B1) 5,8 mg; Riboflavina diidrata fosfato sodico (corrispondenti a 4,14 mg di Vitamina 62), 5,67 mg; Piridossina cloridrato (corrispondenti a 4,53 mg di Vitamina 66) 5,5 mg; Cianocobalamina (Vitamina 612) 0,006 mg; Acido folico 0,414 mg; Dexpantenolo (corrispondenti a 17,25 mg di acido pantotenico) 16,15 mg; Biotina 0,069 mg; Nicotinammide (Vitamina PP) 46 mg

Eccipienti: Glicocolla (glicina) 250 mg; Acido glicocolico 140 mg; Lecitina di soia 112,5 mg; Sodio idrossido 40,05 mg; acido cloridrico 1,25 mg.

Confezione: «Polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi + dispositivo bio-set - A.I.C. n. 027959042 (in base 10) 0UP7S2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente Ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec parenteral SA stabilimento sito in Montargis - Francia, Zi. D'Amilly (produzione e controllo); Pierre Fabre medicament production stabilimento sito in Idron - Francia, avenue de bearn idron (confezionamento).

Composizione: ogni flacone di polvere contiene:

Principio attivo: Retinolo palmitato soluzione concentrata (corrispondenti a 3500 U.I. di Vitamina A) 2,06 mg; Colecalciferolo (corrispondenti a 220 U.l. di Vitamina D) 0,0055 mg; D,L - alfatocoferolo (corrispondenti a 11,20 U.l. di Vitamina *e)* 10,2 mg; Acido ascorbico (Vitamina *c)* 125 mg; Cocarbossilasi tetraidrato (corrispondenti a 3,51 mg di Vitamina Bl) 5,8 mg; Riboflavina diidrata fosfato sodico (corrispondenti a 4,14 mg di Vizamina 62) 5,67 mg; Piridossina cloridrato (corrispondenti a 4, 53 mg di Vitamina 66) 5,5 mg; Cianocobalamina (Vitamina B12) 0,006 mg; Acido folico 0,414 mg; Dexpantenolo (corrispondenti a 17,25 mg di acido pantotenico) 16,15 mg; Biotina 0,069 mg; Nicotinammide (Vitamina PP) 46 mg.

Eccipienti: Glicocolla (glicina) 250 mg; Acido glicocolico 140 mg; Lecitina di soia 112,5 mg; Sodio idrossido 40,05 mg; Acido cloridrico 1,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: apporto di vitamine corrispondenti al fabbisogno giornaliero dell'adulto e del bambino di oltre undici anni d'età, nelle situazioni che richiedono un supplemento di vitamine per via iniettabile quando l'apporto orale è controindicato, impossibile od insufficiente (denutrizione, malassorbimento digestivo, nutrizione parenterale..).

Decorrenza di efficacia del decreto: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06250

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gelplex»

Estratto decreto n. 227 del 3 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GELPLEX, anche nelle forme e confezioni; «50 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 026253031 (in base 10), 0T15R7 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala - Verona - Italia, via Camagre, 41/43 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lisato di gelatina 5 g.

Eccipienti: sodio cloruro 0,8 g; potassio cloruro 0,05 g; calcio cloruro 0,07 g; magnesio cloruro 0,02 g; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml mEq/l (Na^+) 137; (k^+) 6,7; (Ca^{++}) 12,6; (Mg^{++}) 4,2; (Cl^-) 160,5.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipovolemia e dello shock ipovolemico (politraumatismi, ustioni, diarrea imponente, emorragie, ipotensione in corso di anestesia generale o spinale).

I presupposti dell'azione terapeutica poggiano sulle seguenti proprietà:

1) espansione del volume plasmatico;

2) miglioramento della gittata cardiaca;

3) aumento della perfusione tissutale;

4) attivazione o miglioramento della diuresi.

Sulla funzionalità renale vi è un effetto positivo evidenziato da un modico aumento della diuresi, sia di natura osmotica, sia legato all'effetto di espansione plasmatica che induce un aumento del filtrato glomerulare. La creatinina a distanza di 36 ore non ha subito spostamenti dal valore di base. L'infusione del prodotto non influenza una successiva determinazione del gruppo sanguigno né l'interreazione con il sangue dei donatori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06251

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto n. 228 del 3 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «solvente per uso parenterale» 10 flaconi 500 ml, «solvente per uso parenterale» 10 flaconi 1000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «solvente per uso parenterale» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030898124\G (in base 10), 0XGXYD (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona), carretera de terrassa 121 (tutte); B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun strasse 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 10 flaconi 1000 ml - AIC n. 030898136\G (in base 10), 0XGXYS (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona), carretera de terrassa 121 (tutte); B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl Braun strasse 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: acqua p.p.i. 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06252

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio».

Estratto decreto G n. 229 del 3 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml, «soluzione per infusione» 10 flaconi 1000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 034270037\G (in base 10), 10PUUP (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen (Germany), Carl Braun strasse 1 (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spain), carretera de terrassa 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 0,91 g; potassio cloruro 1,5 g; potassio fosfato bibasico 1,3 g; sodio acetato 2,79 g; glucosio 55 g.

Eccipienti: acqua p.p.i. q.b., acido cloridrico a correzione del Ph 1,18 g.

[mEq/l:(Na^+) 36; (k^+) 35; (Acetato come $HCO3^-$) 20; ($HPO4^-$) 15]

[mMol/l: ($C_6H_{12}O_6.H_2O$) 278].

Osmolarità teorica: mOsm/l 429.

Ph compreso tra 5,0 e 6,0.

Confezione: «soluzione per infusione» 10 flaconi 1000 ml - A.I.C. n. 034270049\G (in base 10), 10PUV1 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen (Germany), Carl Braun strasse 1 (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spain), carretera de terrassa 1 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono;

principio attivo: sodio cloruro 0,91 g; potassio cloruro 1,5 g; potassio fosfato bibasico 1,3 g; sodio acetato 2,79 g; glucosio 55 g.

Eccipienti: acqua p.p.i. q.b., acido cloridrico a correzione del Ph 1,18 g.

[mEq/l;(Na^+) 36; (k^+) 35; (Acetato come $HCO3^-$) 20; ($HPO4^-$) 15]

[mMol/l: ($C_6H_{12}O_6.H_2O$) 278]

Osmolarità teorica: mOsm/l 429.

Ph compreso tra 5,0 e 6,0.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desferal»

Estratto decreto n. 221 del 23 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: DESFERAL.

Confezione numeri A.I.C.:

020417022 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi + 10 fiale 5 ml;

020417034 - «2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente.

È ora trasferita alla società: Biofutura Pharma S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 05582941000.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizione, le modifiche all'art. 38 dello statuto, concernente «Prescrizione dei contributi», deliberate dal Comitato dei delegati nell'adunanza del 2 luglio 2003, nel testo certificato ed attestato per estratto dal libro verbali di Inarcassa con repertorio n. 21336, dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 29 gennaio 2003.

04A06260

Approvazione di modifiche allo statuto della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche all'art. 10 dello statuto, nel testo di cui all'allegato A al rogito in data 26 novembre 2003, formato dal dott. Paolo Silvestro, notaio in Roma, repertorio n. 73558, raccolta n. 15697.

04A06261

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Edificatrice La Postelegrafonica a r.l.», sede legale in Milano, viale Zara 61, costituita per rogito notaio dott. Pietro Zucchi di Milano, in data 22 novembre 1919, repertorio n. 2230, progr. 1381, B.U.S.C. 854/41038, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese: 97041990157, tribunale Milano, registro società n. 14538, vol. 549, fasc. 276, REA: 72721 (Presidente del consiglio di amministrazione: rag. Marraccini Aurelio, deceduto il 19 maggio 2002; vice presidente del consiglio di amministrazione: rag. Gomba Renzo); che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.667 12973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06310

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sociale ambiente 2000 a r.l.», in S. Severo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sociale ambiente 2000 a r.l.», con sede nel comune di S. Severo, costituita per rogito notaio F. Paolo Lops, in data 28 settembre 2000, repertorio n. 59712, registro società/imprese n. 4056, codice fiscale e partita IVA n. 02240180715, posizione B.U.S.C. n. 5177/294913, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06240

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Gennaro a r.l.», in S. Nicandro Garganico

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «S. Gennaro a r.l.», con sede nel comune di S. Nicandro Garganico, costituita per rogito notaio Pasquale de Candia, in data 11 marzo 1999, repertorio n. 11227, registro società/imprese n. 19637, codice fiscale e partita IVA n. 0238370712, posizione B.U.S.C. n. 5007/289433, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06241

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia V. Vittorio Lenoci a r.l.», in Ortanova

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia V. Vittorio Lenoci a r.l.», con sede nel comune di Ortanova, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner, in data 17 ottobre 1994, repertorio n. 10760, registro società/imprese n. 13242, codice fiscale e partita IVA n. 02087210718, posizione B.U.S.C. n. 4495/269489, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06242

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La stella 80 a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La stella 80 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani, in data 10 marzo 1980, repertorio n. 10181, registro società/imprese n. 4644, codice fiscale e partita IVA n. 094000680713, posizione B.U.S.C. n. 2384/180507, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06243

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Atena a r.l.», in Lucera

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Atena a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Di Bitonto Francesco, in data 19 gennaio 2000, repertorio n. 48738, registro società/imprese n. 31248, codice fiscale e partita IVA n. 03058910716, posizione B.U.S.C. n. 5733/315077, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06244

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Spidy Gonzales a r.l.», in Foggia

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Spidy Gonzales a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino, in data 2 marzo 1972, repertorio n. 117356, registro società/imprese n. 2699, posizione BUSC. n. 1255/121833, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art.2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06245

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Laser a r.l.», in Foggia

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Laser a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, in data 21 marzo 1977, repertorio n. 1764, registro società/imprese n. 3807, CF/P.IVA 80030190716, posizione BUSC. n. 1805/190716, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art.2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06246

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Daunia a r.l.», in Cagnano Varano

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Dania a r.l.», con sede nel comune di Cagnano Varano, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile, in data 2 dicembre 1982, repertorio n. 7502, registro società/imprese n. 1288, posizione BUSC. n. 2756/195714, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art.2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06247

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Accadia 90 a r.l.», in Accadia

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Accadia 90 a r.l.», con sede nel comune di Accadia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca, in data 11 dicembre 1989, repertorio n. 22840, registro società/imprese n. 10573, CF/P.IVA 01813940713, posizione BUSC. n. 4027/244854, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art.2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06248

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Utenti macchine agricole Sipontina a r.l.», in Foggia

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Utenti macchine agricole Sipontina a r.l.», con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Emilio Pennacchio, in data 25 marzo 1969, repertorio n. 191254, registro società/imprese n. 2378, CF/P.IVA 00365120716, posizione BUSC. n. 1084/108149, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art.2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06249

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative della provincia di Potenza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Target video soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via G. Albini n. 7, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Lo Nigro in data 31 ottobre 1989, repertorio n. 193788, codice fiscale n. 00514780774, BUSC n. 2785/244195;

2) «C.AR.IN. soc. coop. artistica Intreccio soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), c/da Vignali n. 3, costituita per rogito notaio dott. Tribuzio Castello in data 4 ottobre 1979, repertorio n. 1500, codice fiscale n. 00511430761, BUSC n. 1547/196860;

3) «Possidentesi soc. coop. agricola a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps in data 3 maggio 1962, repertorio n. 5412, BUSC n. 23/72964;

4) «Agricola zootecnica Pietrafesa soc. coop. a r.l.» con sede in Satriano di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 19 settembre 1977, repertorio n. 40620, BUSC n. 1087/156518;

5) «CON. FOR. Consulenza e formazione soc. coop. a r.l.» con sede in Lagonegro (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 30 ottobre 1995, repertorio n. 47152, codice fiscale n. 01206470765, BUSC n. 3026/297826;

6) «Edil coop. Tramutolese soc. coop. a r.l.» con sede in Tramutola (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 3 agosto 1982, repertorio n. 3263/1467, codice fiscale n. 00646990762, BUSC n. 1439/190182;

7) «Soc. coop. Edilizia Azzurra a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio in data 13 settembre 1984, repertorio n. 1488, codice fiscale n. 00827890765, BUSC n. 1686/206799;

8) «Agri Monte Pollino soc. coop. a r.l.» con sede in San Severino Lucano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Franco Guerriero in data 28 agosto 1998, repertorio n. 41175, codice fiscale n. 01326230768, BUSC n. 2946/291727,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06276

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Tiglio a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Tiglio a r.l.», con sede in Milano, via della Signora, 3, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Rotari di Monza in data 20 novembre 1971, rep. n. 22221, racc. 638, B.U.S.C. n. 7054/117465, codice fiscale n. 10801800151, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06283

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arti grafiche Archimede a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Arti grafiche Archimede a r.l.», con sede in Milano, viale
Premuda, 20, costituita per rogito notaio dott. Ivano Guarino di Milano in data 10 marzo 1993, rep. n. 3180, racc. 247, B.U.S.C. n. 15126/265411, codice fiscale n. 10891250150, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02/6792316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A06284

REGISTRO ITALIANO DIGHE

Regolamento di contabilità e per la gestione amministrativa

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», è stato approvato, con decreto n. 9804 del 26 maggio 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilità e per la gestione amministrativa del Registro italiano dighe e la relativa delibera di adozione n. 2/2004 del 5 marzo 2004 del Commissario straordinario.

04A06394

Approvazione dello statuto

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», è stato approvato, con decreto n. 9808 del 26 maggio 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo satuto del Registro italiano dighe e la relativa delibera di adozione n. 1/2004 del 5 marzo 2004 del Commissario straordinario.

04A06395

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica che sono stati ritirati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

1) marchio n. 35 PG assegnato alla ditta Il Cambio di Tavernelli Francesco, via Roma n. 10/a, Citerna (Perugia);

2) marchio n. 129 PG assegnato alla ditta Baldoncini Silvia, via Osiride Baldoni n. 16, Passignano sul Trasimeno (Perugia).

04A06275

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla direttiva 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante: «Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, prima colonna, dove è scritto, quale firmatario del decreto, «Il Ministro: *URBANI*», leggasi: «Il Ministro: *MATTEOLI*».

04A06369

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401145/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.